

COD. CATAST. M340

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

Provincia di Mantova

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO
DEL COMUNE DI BORGO VIRGILIO. PERIODO: DAL 01.09.2017 AL
31.08.2022 CIG: 69777139E0

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (DUEMILADICIASSETTE) il giorno XXXX
(XXXXXXXXXX) del mese di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella
residenza Comunale;

Avanti a me, Pippo Leonardi, Segretario Comunale del Comune di Borgo
Virgilio, autorizzato al rogito del presente atto ai sensi dell'art. 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, domiciliato per
la mia carica presso la Sede Municipale

sono personalmente comparsi

da una parte:

_____, nato a _____ (MN) il _____ (codice
fiscale _____), Responsabile del Settore nr.
_____, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale,
nominato con decreto sindacale nr. XXX del XXXXX, il quale interviene in
rappresentanza e per conto del COMUNE DI BORGO VIRGILIO (COD.
FISC. E P.IVA 02423810205), che nel contesto dell'atto verrà denominato per
brevità "Comune";

E

Dall'altra: XXXXXXXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXXXXXX (XXX) il
XXXXXXXXXXXX (codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX) il quale interviene,

nella stipula del presente atto, in qualità di legale rappresentante della
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX (XX), Via
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (COD. FISC E P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXX),
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
XXXXXXXXXXXX al nr. XXXXXXXXXXXX dal XXXXXXXXXXXX, come da fascicolo
storico, acquisito agli atti al nr. XXX del XXXXXXXXXXXX, che nel contesto
dell'atto verrà chiamato "Appaltatore";

I suddetti comparenti, della cui identità personale, potere e qualifica io
Segretario rogante sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio
consenso all'assistenza dei testimoni a questo atto al quale

PREMETTONO CHE:

- con determina a contrarre n. XXXXX del XXXXXX, questo Comune
ha indetto, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. Nr. 18 aprile 2016 n. 50
una procedura aperta, per l'affidamento del servizio di trasporto
scolastico ed extra-scolastico del Comune di Borgo Virgilio per il
periodo: dal 01.09.2017 al 31.08.2022 da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del d.lgs. 50/2016, per un importo complessivo a base d'asta
pari a € 1.054.250,00 oneri per la sicurezza (quantificati in € 5.600,00),
ed Iva (ai sensi di legge) esclusi (corrispettivo posto a base di gara €
2,50 per ogni chilometro Iva esclusa);
- il bando di gara è stato pubblicato: _____
- con verbale nr. ____ del ____ la Commissione di gara ha definito la
graduatoria provvisoria della procedura di gara;

- Il Responsabile di Settore, con determinazione nr__del_____ha approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l'appalto in favore di_____
- La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice;
- L'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.
- L'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace;
- L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato speciale, il DUVRI, nonché il bando e il disciplinare, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "A" (Offerta economica) e Allegato "B"

(Capitolato speciale). L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
- c) dal D.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 (per quanto applicabile)
- d) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- e) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
- g) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

Art. 2 – Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto il seguente servizio:

- Trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Borgo Virgilio per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, delle sedi scolastiche dell'Istituto Comprensivo di Virgilio – sede di Cereze;
- Trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia comunale di Borgoforte per il solo a.s. 2017/2018, la scuola primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Virgilio, sede di Borgoforte, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- Trasporti supplementari inerenti l'attività scolastica degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, anche al di fuori del territorio comunale, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- Trasporto in occasione dei Centri Ricreativi Estivi delle sedi di Borgoforte per le estati 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
- Trasporto in occasione dei Centri Ricreativi Estivi, di tutte le sedi, per le uscite esterne previste dal servizio, per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, anche al di fuori del territorio comunale.

come meglio dettagliato all'articolo 2, del Capitolato speciale.

Art. 3 Durata del contratto

Il contratto avrà decorrenza dall'01.09.2017, ovvero a decorrere dalla data di inizio attività del servizio, indicata in apposito verbale firmato dalle parti e

scadenza il 31.08.2022. Il Comune si riserva la facoltà di cui all'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016.

Art. 4 – Ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale definitivo netto presunto, per il servizio indicato all'art. 2 e per tutta la durata prevista dall'art. 3, viene determinato in € _____ (euro _____ e centesimi _____) (oneri fiscali esclusi). A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza per rischi da interferenze sui luoghi di lavoro pari a € 5.600,00 (non soggetti a ribasso) Iva esente. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, oneri compresi è pari ad € _____ (euro _____ e centesimi _____).

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) sottoscritto dai rappresentanti della controparte. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi

autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 –Responsabile referente dell'Appalto

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 4 del capitolato speciale ha individuato in_____ il Responsabile referente organizzativo del servizio, che si renderà disponibile nei confronti del Comune per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio.

In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente al settore 5 – Servizi scolastici, culturali e politiche giovanili la persona delegata a sostituirlo, al fine di scongiurare disservizi.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, comma 5 e 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 8 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 Sciopero e interruzione del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico oggetto dell'appalto è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale, non potrà essere sospeso o interrotto. In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio, il Comune si riserva di sostituirsi all'Appaltatore, con rivalsa a carico di quest'ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell'eventuale risarcimento dei danni.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. Sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata legge, in caso di proclamazione di sciopero, l’Appaltatore si impegna a garantire, concordandolo con il Direttore dell’esecuzione del contratto, il quantitativo del personale necessario per il mantenimento dei servizi (corse) ritenuti essenziali.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo dell’Appaltatore che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza e dell’applicazione di tutto quanto previsto e prescritto dal capitolato speciale e dal presente contratto.

L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. L’eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Comune procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore ha presentato le seguenti polizze assicurative, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 del capitolato speciale:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Comune il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

il nome del sub-contraente;

l'importo del sub-contratto;

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune

inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il

mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre

2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 13 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore del Comune.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto

.La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

Art. 14 – Penali

In caso di inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente capitolato verranno applicate le seguenti sanzioni:

- | | |
|--|------------|
| - interruzione ingiustificata del servizio | € 2.000,00 |
| - mancata esecuzione di una corsa giornaliera | € 2.000,00 |
| - ritardi ingiustificati nello svolgimento dei servizi superiori a 10 minuti
(dopo tre irregolarità contestate) | € 500,00 |

- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale di trasporto alunni € 1.000,00
- comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista € 1.000,00
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico € 2.000,00
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, revisione periodica dei mezzi, ecc) € 3.000,00
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada (guida pericolosa, velocità, ecc) € 3.000,00
- utilizzo di mezzi in cattivo stato di conservazione e manutenzione che non garantiscano il puntuale svolgimento dei servizi e la sicurezza degli stessi € 1.000,00
- mancata osservanza della pulizia dei mezzi impiegati € 500,00
- ogni violazione delle norme contenute nel capitolato salvo quanto previsto da questo articolo € 500,00

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà avvalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, restando salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento danni.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, il Comune potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati

all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 15 - Recesso

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Art. 16 - Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 – Risoluzione del contratto per inadempimento

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali previste all'articolo 10 del capitolato speciale di appalto superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art.11); cauzione definitiva (art. 13); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 16);

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 19 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Il Comune può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

Art. 20 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il

completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 21 - Quinto d'obbligo e Varianti

Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 22 - Adeguamento corrispettivi e convenzioni CONSIP.

Ai sensi del comma 7 art. 1 della Legge 6 luglio 2012 nr. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 nr. 135, il contratto è sottoposto a

condizione risolutiva, fatta salva la possibilità per il contraente di adeguamento ai corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali, che prevedano maggior vantaggio economico.

Art. 23 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

Il Comune nominerà il Direttore all'esecuzione, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore all'esecuzione.

Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso_____

Art. 25 – Fatturazione e pagamenti

I pagamenti avranno luogo, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e fermo restando quanto stabilito sulla tracciabilità finanziaria, dietro presentazione di regolari fatture (pagamento 30 giorni data fattura) con indicato il monte ore complessivo mensile;

Il Comune si impegna a corrispondere quanto dovuto esclusivamente sulla base delle ore effettivamente prestate, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile del servizio. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. _____ L'Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità indicate, provvederà a comunicare al Comune la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R.

602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società di riscossione nazionale comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate al Comune.

Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione.

Il presente contratto è stipulato, in forma pubblica ed in modalità elettronica. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico al Comune per legge.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere al Comune le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l'importo _____ (_____/____) Iva inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Borgo Virgilio, da appoggiare a: Banca _____ CODICE IBAN: _____, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG _____ in adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012".

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Art. 27 – Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Mantova.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Borgo Virgilio lì,

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Società XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 (Ammontare dell'appalto); Articolo 5 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 11 (Subappalto); Articolo 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 13 (Cauzione definitiva); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Recesso per giusta causa); Articolo 18 (Risoluzione del contratto per inadempimento); Articolo 20 (Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare); Articolo 21 (Quinto d'obbligo e Varianti); Articolo 23 (Direttore dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione); Art. 24 (Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore).

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto da persona di mia fiducia e a mia personale direzione mediante strumenti informatici su pagine a video trenta (di cui ventinove intere e parte della trentesima), dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura - ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013. In presenza delle parti io Segretario comunale Ufficiale Rogante sottoscrivo il presente documento informatico con firma digitale.